

R.D. 27/07/1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

Art. 343

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
